

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di Impresa**

in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente;

dott. Fausto Basile Giudice rel.;

dott.ssa Daniela Cavaliere Giudice;

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 e vertente

tra

FIDEIUSSORE;

FIDEIUSSORE;

ATTORI

E

BANCA CREDITRICE.,

CONVENUTA

OGGETTO: nullità fideiussioni omnibus per violazione normativa antitrust.

CONCLUSIONI

All'udienza del 15.2.2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.

Per gli attori:

“Alla luce di tutto quanto predetto, lo scrivente difensore insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in atto di citazione e nei successivi atti e verbali di causa, ed in particolare si chiede che:

1.sia affermata la competenza del Tribunale di Roma, ovvero, ma in via gradata, ritenuto territorialmente competenza a conoscere la controversia il Tribunale di Napoli, con termine per la riassunzione della controversia avanti quest'ultima autorità giudiziaria;

*2.siano dichiarate nulle, anche parzialmente, per le ragioni tutte indicate nel corpo del presente atto, le fideiussioni prestate dagli istanti descritte nelle premesse del presente atto, delle quali odieramente si avvale la **BANCA CREDITRICE**;*

3.sia condannata la banca convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli istanti per le ragioni innanzi esposta, e ritenuta dal Tribunale in sua giustizia.

4.sia condannata la Banca convenuta al pagamento delle spese processuali, oltre oneri accessori.”

Per parte convenuta:

Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

1.preliminarmente dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale delle Imprese di Bari;

2.in subordine, dichiarare inammissibili le domande attrici perché coperte da giudicato interno in ragione della sentenza n. xxxx/2018 dell'8.11.2018;

3.nel merito dichiarare inammissibili, improcedibili, e comunque rigettare tutte le domande attrici.

Con condanna degli attori alle spese e compensi di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i **FIDEIUSSORI** hanno evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la **BANCA CREDITRICE.**, deducendo:

1. di aver sottoscritto in data 6 maggio 1999 un contratto di fideiussione a garanzia delle obbligazioni presenti e future della **OMISSIS**.;

2. in data 22 ottobre 2002 la garanzia fu elevata ad euro 420.000,00;

3. nel corso del 2016, la **BANCA CREDITRICE**, otteneva contro di loro d.i n. **xxxx/2016**, con il quale il Tribunale di Trani intimava loro il pagamento di euro 297.835,84.

4. Entrambi gli ingiunti proponevano opposizione al d.i. ed i giudizi risultano tuttora pendenti di fronte al Tribunale di Trani.

Tanto esposto, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, della fideiussione sopra indicata, atteso che contiene le clausole conformi allo Schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, segnatamente: art. 2 (Reviviscenza della garanzia), art. 6 (Permanenza dell'obbligazione del fideiussore) e art. 8 (Invalidità dell'obbligazione garantita). Gli attori hanno altresì avanzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.

Si è costituita in giudizio la **BANCA CREDITRICE**, la quale ha eccepito la formazione del giudicato ex art. 2909 c.c. con riferimento al d.i. oggetto di contestazione, in quanto:

-in data 21.6.2012, la **BANCA CREDITRICE** otteneva dal Tribunale di Trani d.i. n. **xxx/2012**, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., con cui veniva ingiunto ai **FIDEIUSSORI** il pagamento della somma di euro 122.164,16.

-avverso il d.i. proponevano due distinte opposizioni e i due processi venivano riuniti e decisi con sentenza n. **xxxx/2018** non appellata e passata pertanto in giudicato.

Inoltre, la Banca ha dedotto che il giudizio in corso di causa in opposizione al d.i. n. **xxxx/2016** ha ad oggetto altri rapporti intercorsi tra la Banca e gli odierni attori, in particolare il mancato pagamento di mutuo ipotecario.

La Banca ha altresì eccepito l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale delle Imprese di Bari.

La **BANCA CREDITRICE** ha altresì dedotto l'infondatezza della domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

All'udienza di prima comparizione del 14.01.2021, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., rinviando la causa per l'esame e l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie.

All'udienza del 30.09.2021, il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15.02.2023, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, è infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, in quanto, alla luce dell'art. 18 del D.lgs 19/01/2017 n. 3, la competenza funzionale in materia antitrust appartiene alle sole Sezioni Specializzate dei Tribunali di Roma, Milano e Napoli; gli attori hanno pertanto adito il Tribunale di Roma applicando il criterio del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., competente territorialmente nella suddetta materia anche per le società con sede in Siena.

Sempre in via preliminare, va rilevata la inammissibilità della parte attrice, essendo fondata l'eccezione di giudicato, sollevata da parte convenuta con riferimento al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani n. **xxx/2012**, fondato sul contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio.

Al riguardo, si osserva che la fideiussione de quibus fu azionata in sede monitoria dalla Banca convenuta che ottenne dal Tribunale di Trani il decreto ingiuntivo n. **xxx/2012**; avverso tale decreto, gli odierni attori proposero opposizione, respinta con la sentenza n. **xxxx/18** dell'08.11.2018. Nonostante la soccombenza in primo grado, gli odierni attori non proponevano impugnazione, sicché la sentenza è passata in giudicato.

Tale circostanza, non essendo stata contestata da parte attrice, risulta accertata ai sensi dell'art. 115, primo comma, c.p.c.

Ciò posto, sulla questione del superamento del giudicato del decreto ingiuntivo, assume rilievo il principio recentemente affermato dalla nota sentenza della Corte di Giustizia del 17.05.2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, secondo la quale "...L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.”.

Con tale pronuncia, la Corte di giustizia EU ha preso una nuova posizione sull'efficacia di giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto, affermando il principio per cui il decreto non opposto, allorché si verta su clausole abusive, non dispiega effetto di giudicato inter partes e permane comunque in capo al giudice la verifica giurisdizionale della natura delle clausole contenute nel contratto concluso tra consumatore e professionista rientrante nella sfera di applicazione della Dir. 1993/13, e ciò affinché la tutela consumeristica sia concretamente garantita anche nell'ambito del procedimento monitorio.

Detti principi sono, poi, stati confermati dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 9479/2023), la quale ne ha precisato l'ambito di applicazione e le relative conseguenze nelle diverse fasi del processo, sempre sul presupposto che si tratti di controversie tra professionista e consumatore e che il decreto ingiuntivo non sia stato oggetto di opposizione.

La S.C. ha altresì osservato, facendo tesoro dei principi espressi dalla Suprema Corte europea, che il giudicato in relazione al decreto ingiuntivo risulta insuperabile allorché si verta in tema di clausole a tutela del consumatore e il decreto medesimo sia stato opposto, investendo il giudice dell'opposizione di tutti i profili relativi alla questione originariamente dedotta in giudizio, ovvero qualora il giudice del monitorio dia atto di avere apprezzato al questione giuridica e ne dia atto nel decreto (successivamente notificato all'ingiunto).

Non così invece qualora il decreto ingiuntivo non venga opposto ed il giudice venga successivamente investito di problematiche afferenti alla tutela del consumatore.

Pertanto, i suddetti principi eurolunitari non trovano applicazione al caso di specie, ove, gli odierni attori hanno proposto opposizione e, ciò nonostante, pur risultando soccombenti in primo grado, non hanno appellato la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione confermando definitivamente il decreto ingiuntivo medesimo.

Va dunque accertato l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo fondato sulla fideiussione qui in contestazione.

Ne consegue l'applicazione del principio secondo il quale l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (cfr Cassazione ordinanza n. 35137 del 18.11.2021).

Nel caso di specie, stante il definitivo rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio avente ad oggetto la fideiussione qui in contestazione e il credito sottostante, deve ritenersi necessariamente formato il giudicato implicito anche sulla validità integrale o parziale della medesima fideiussione.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda attorea di nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust va dichiarata inammissibile.

Ciò determina, altresì, il rigetto della conseguente domanda di risarcimento del danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata come in dispositivo, sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 e smi, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – XVII Sezione Civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) dichiara inammissibili le domande di nullità totale e di nullità parziale della fideiussione sottoscritta in data 6 maggio 1999, e successive integrazioni, proposte dai **FIDEIUSSORI**, con l'atto di citazione notificato alla **BANCA CREDITRICE**.;

2) dichiara assorbita la domanda di risarcimento danni proposta dai medesimi **FIDEIUSSORI**;

2) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 aprile 2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Fausto Basile

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Claudia Pedrelli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*